



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 02 DEL 23-01-2015

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO SERVIZI CIMITERIALI – PERIODO DAL 01/04/2015 AL 31/12/2017

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTITRE del mese di GENNAIO alle ore 17.00 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	CURTI Laura	Si	
4	ALBERTI Edoardo		Si
5	SAINI Liliana	Si	

PRESENTI : 4

ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale Avv. MARIO BLANDINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**ATTO DI INDIRIZZO SERVIZI CIMITERIALI
PERIODO DAL 01/04/2015 AL 31/12/2017**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della G.C. n. 150 dell'08/11/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, alla luce delle motivazioni ivi esposte, veniva espressa, quale atto di indirizzo, la volontà di affidare ad un soggetto esterno, nel rispetto della normativa sull'affidamento dei contratti pubblici, la gestione del cimitero comunale intesa come insieme dei seguenti servizi: tumulazioni e inumazioni; esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie; manutenzione del verde e pulizia; manutenzione opere edili ed elettriche;
- il prossimo 31/03/2015 scade il contratto in essere relativo al servizio cimiteriale periodo 01/04/2014 – 31/03/2015;
- l'Amministrazione Comunale al fine di recuperare e inserire in maniera attiva e consapevole nella comunità le persone svantaggiate riconosce quale strumento essenziale per il superamento delle condizioni di frustrazione della persona diversamente abile e comunque svantaggiata e per la piena realizzazione della propria vocazione di uomo, l'impegno in un progetto lavorativo personalizzato e individuale;
- lo strumento della cooperativa sociale risulta essere uno dei più idonei al fine di raggiungere gli obiettivi indicati al punto precedente anche e soprattutto in una situazione economica di alta concorrenzialità che condiziona pesantemente il mercato del lavoro e non concorre a produrre occasioni di lavoro per le persone svantaggiate;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 5 della L. n. 381 del 08/11/1991, gli Enti Pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le Cooperative Sociali, che svolgono attività agricole, industriali e commerciali e di servizi, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio – sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 – comma 1 – della suddetta L. n. 381/1991;
- ai sensi dell'art. 1 della L. n. 381 del 08/11/1991 le Cooperative Sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e che per tale motivo possono stipulare convenzioni con Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina dei contratti, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio – sanitari ed educativi, purchè finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 – comma 1 – della suddetta L. n. 381/1991;
- l'art. 27 comma 4 della L.R. n° 1/2008 stabilisce che l'iscrizione all'Albo Regionale è condizione per la stipulazione di convenzioni in deroga alle ordinarie regole per la stipulazione di contratti con le Amministrazioni Pubbliche che operano in ambito regionale;
- il regolamento UE n. 1336/2013 della Commissione del 13/12/2013 stabilisce che dal 01/01/2014 sono in vigore le nuove soglie comunitarie per gli appalti pubblici; per gli appalti pubblici di servizi la soglia comunitaria è fissata in € 207.000,00 (iva esclusa);
- una disciplina di indirizzo che regolamenti il ricorso alle cooperative sociali di tipo B può consentire un giusto equilibrio tra efficienza della gestione della spesa pubblica ed efficacia delle politiche sociali volte a favore delle persone svantaggiate;

Considerato che, al fine di proseguire nella ricerca di una immediata ed efficace soluzione del problema della marginalità sociale nel territorio di Sovico, l'Amministrazione Comunale intende affidare i servizi cimiteriali a Cooperativa di tipo "B", la quale dovrà tenere conto delle persone in condizione di svantaggio residenti nel Comune di Sovico e in particolare a quelle individuate e/o segnalate dai Servizi Sociali tra i soggetti in condizione di disabilità e svantaggio, come previsto dalla L. n. 381/1991;

Viste le linee guida dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per gli affidamenti a cooperative sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991, che suggeriscono, in sintesi, quanto segue:

- l'affidamento della convenzione avviene in via diretta ai soggetti in possesso dei requisiti previsti (procedura negoziata senza bando di gara), alla luce della deroga espressa alle procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti, se di importo inferiore alla soglia comunitaria.
- le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 1 - e gli affidamenti ad esse conseguenti - sono soggetti alla disciplina del Codice dei contratti e del Regolamento attuativo (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) sia per quanto attiene ai requisiti di partecipazione ed alle specifiche tecniche sia per l'esecuzione delle prestazioni, nonché con riguardo agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità;
- occorre, comunque, il ricorso ad un confronto nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio;
- in presenza di una pluralità di cooperative insistenti sul medesimo territorio o comunque interessate all'affidamento e, dunque, in presenza di una pluralità di domande di convenzionamento - le amministrazioni, in applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza (oltre che, in alcuni casi, di specifiche disposizioni di legge regionale) possono promuovere una procedura competitiva di tipo negoziato tra i soggetti che hanno presentato le domande di convenzionamento, che tenga in adeguata considerazione sia gli obiettivi di inserimento sociale sia lo svolgimento dei servizi o delle forniture di cui l'amministrazione necessita;
- detta procedura potrebbe ricalcare l'iter del cottimo fiduciario (di cui all'art. 125 del Codice dei contratti);
- deve essere garantito il diritto ad un trasparente confronto competitivo sia quando operano nel mercato sia quando si trovano ad offrire i loro servizi in un contesto 'protetto' e potenzialmente riservato, come è nel caso di convenzionamento diretto.
- eventuali limitazioni territoriali che configurassero il possesso della sede legale nel territorio comunale come condizione ostativa all'accesso al confronto concorrenziale, possono porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'articolo 3 della Costituzione e con la normativa comunitaria;

Ritenuto pertanto, alla luce di tutto quanto sopra espresso:

- di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di affidare a Cooperativa Sociale di tipo "B" - i servizi cimiteriali (guardiania, pulizia, manutenzione e tumulazione) - durata 33 mesi - importo complessivo € 165.000,00 (esclusa iva), finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate residenti nel Comune di Sovico, nel rispetto del limite delle soglie comunitarie;
- di demandare al Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per dare attuazione del presente provvedimento, recependo lo schema di convenzione di cui all'art. 11 comma 3 della L.R. n. 21/2003, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VII720126 del 23/12/2004;

Vista la Legge 08/11/1991, n. 381;

Vista la Legge Regionale n. 21/2003;

Vista la Legge Regionale n. 1/2008;

Stante la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di esprimere, quale atto di indirizzo, secondo quanto consentito dall'art. 5 della L. n. 381/1991, la volontà di affidare a Cooperativa Sociale di tipo "B" – i servizi cimiteriali (guardiania, pulizia, manutenzione e tumulazione) – durata 33 mesi – importo complessivo € 165.000,00 (esclusa iva) -, finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate residenti nel Comune di Sovico, nel rispetto del limite delle soglie comunitarie;
- 2) di precisare, nel rispetto delle normative vigenti, che la Cooperativa Sociale alla quale sarà affidato il servizio cimiteriale dovrà tenere conto delle persone in condizione di svantaggio residenti nel territorio comunale e in particolare di quelle individuate e/o segnalate dai Servizi Sociali tra i soggetti in condizioni di disabilità e svantaggio;
- 3) di stabilire che, nei casi affidamento diretto a Cooperative Sociali di tipo B e ai loro consorzi, si applichi il limite di spesa come definito dalle direttive comunitari in materia di appalti pubblici, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione e alla vigente regolamentazione in materia dell'Ente;
- 4) di demandare al Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per dare attuazione al presente provvedimento, recependo lo schema di convenzione di cui all'art. 29 comma 3 della L.R. n. 1/2008, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VII/20126 del 23/12/2004;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addì 05 FEB 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 23 GEN. 2015 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 05 FEB 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO

